



PROVINCIA  
DI AREZZO

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, di cui  
all'art. 113 del D.Lgs N. 50/2016 e s.m.i.**

## INDICE

### **Schema di Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche**

#### ***CAPO I - Principi generali:***

- Art. 01 - Destinazione del fondo
- Art. 02 - Destinatari
- Art. 03 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 04 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 05 - Modulazione del fondo
- Art. 06 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 07 - Suddivisione in lotti
- Art. 08 - Centrali di committenza

#### ***CAPO II - Fondo per lavori:***

- Art. 09 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 11 - Disciplina delle varianti
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

#### ***CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture:***

- Art. 13 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
- Art. 14 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 15 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 16 - Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 17 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

#### ***CAPO IV - Norme comuni:***

- Art. 18 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 19 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 20 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 21 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 22 - Principi in materia di valutazione
- Art. 23 - Funzioni articolate e singole
- Art. 24 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 25 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 26 - Liquidazione - limiti
- Art. 27 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Art. 28 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

## **Schema di Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche**

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n.50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato predisposto da un gruppo di lavoro ed oggetto di contrattazione con le OO.SS., conclusa in data 31/10/2018;

### ***CAPO I - Principi generali***

#### ***Art. 1 - Destinazione del fondo***

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara, da destinare al fondo incentivi.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto, la restante quota del 20% è destinata a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/16.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 fanno capo ai capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture e saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera, del servizio o della fornitura e non sono da considerarsi come spesa del personale.

#### ***Art. 2 – Destinatari***

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
  - responsabile unico del procedimento;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
  - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
  - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - soggetti incaricati della direzione dei lavori (ufficio della D.L.);
  - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione (per forniture e servizi);
  - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo/Certificato di regolare esecuzione (CRE);
  - soggetti incaricati del collaudo statico e/o impiantistico;
  - soggetti incaricati della verifica di conformità;
  - i collaboratori dei suddetti soggetti.

#### ***Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro***

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle

## *Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche*

funzioni dei collaboratori e le percentuali di ripartizioni di cui alle tabelle degli artt.12 e 17 del presente Regolamento.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

### **Art. 4 - *Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, e motivata, in sede di rendiconto, nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

### **Art. 5 - *Modulazione del fondo***

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2%, modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, oneri della sicurezza compresa e iva esclusa. Rientrano nel fondo gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione e l'IRAP.

### **Art. 6 - *Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo***

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 30.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 30.000,00;
- e) i contratti di cui all'art. 17 del D. Lgs. 50/2016.

### **Art. 7 - *Suddivisione in lotti***

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale", ovvero "prestazionale".

### **Art. 8 - *Centrali di committenza***

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuita una quota parte dell'incentivo di cui al precedente art. 1, non superiore al 25 % dello stesso.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale, a condizione che indichi le attività incentivabili svolte, tra quelle di cui all'art. 37 del D. Lgs. 50/16.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente, le cui funzioni sono state trasferite alla stessa.
4. Qualora l'ente rivesta il ruolo di centrale di Committenza alla stessa potrà essere attribuita una percentuale compresa tra il 20% ed il 25% da concordare con l'Ente richiedente

## CAPO II - Fondo per lavori

### Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo, e per la successiva attribuzione dell'incentivo, è l'inserimento dell'intervento negli atti di programmazione dei lavori pubblici.
2. Per i lavori inferiori a 100.000 euro, che, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici, è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto e la sua validazione.

### Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", nonché all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima dell'incentivo, graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare, è la seguente:

#### Opere puntuali

da euro 30.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 1.000.000,00	2%
da euro 1.000.000,01 a soglia comunitaria di euro 5.225.000,00	1,80%
importo superiore alla soglia comunitaria di 5.225.001,00	1,60%

#### Opere a rete

da euro 30.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 1.000.000,00	1,80%
da euro 1.000.000,01 a soglia comunitaria di euro 5.225.000,00	1,60%
importo superiore alla soglia comunitaria di 5.225.001,00	1,40%

### Art. 11 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/16 contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta al lordo dell'eventuale ribasso. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni progettuali.

### Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

*Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche*

<b>INCENTIVI PER LAVORI</b>			
<i>Soggetti aventi diritto</i>	<i>Percentuale totale incentivo</i>	<i>Titolare incarico</i>	<i>Collaboratori tecnici e amministrativi</i>
1)Responsabile unico del procedimento (RUP)	16%	11%	5%
2)Programmazione della spesa per investimenti	5%	3%	2%
3)Verifica e Validazione della progettazione	7%	5%	2%
4)Attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e per attività propedeutica alla stipulazione dei contratti pubblici	15%	10%	5%
5) Direzione Lavori	50%	30%	20%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione esecuzione, collaudo statico e collaudi tec. funzionali (art.102,c.6)	7%	5%	2%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>64%</b>	<b>36%</b>

**CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture**

**Art. 13 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture**

Il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture è costituito da una somma non superiore alle percentuali indicate nel successivo art. 15 del presente Regolamento, da calcolarsi sull'importo dei servizi e delle forniture, posto a base di gara, compresi gli oneri della sicurezza ed iva esclusa. Rientrano nel fondo gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione e l'IRAP.

**Art. 14 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo**

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi e la nomina del direttore dell'esecuzione.

**Art. 15 - Graduazione del fondo incentivante**

1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

## Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

- a) da 30.000,01 a 221.000,00 euro: 1,50% per i servizi ed 1,20% per le forniture;  
b) oltre la soglia comunitaria di euro 221.000,01 euro: 1,30% per i servizi ed 1,10% per le forniture.

### Art. 16 - Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali di cui sopra, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato.

### Art. 17

#### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli assunti nel procedimento di acquisizione dei servizi e delle forniture, nelle percentuali di seguito indicate:

<b>INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE</b>			
<i>Soggetti aventi diritto</i>	<i>Percentuale totale incentivo</i>	<i>Titolare incarico</i>	<i>Collaboratori tecnici ed amministrativi</i>
1) Responsabile unico del procedimento (RUP)	20%	15%	5%
2) Programmazione della spesa	10%	6%	4%
3) Attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara, e per attività propedeutica alla stipulazione dei contratti pubblici	30%	20%	10%
4) Direzione dell'esecuzione, verifica di conformità e certificato di regolare esecuzione	40%	30%	10%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>71%</b>	<b>29%</b>

**CAPO IV - Norme comuni**

**Art. 18 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni, svolte dal medesimo, collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 30% dell'aliquota prevista per la funzione.

**Art. 19 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"**

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata sulla base della prestazione svolta e della percentuale a questa assegnata.

**Art. 20**

**Violazione degli obblighi di legge o di regolamento**

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 21 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo degli atti di gara, ed all'attività propedeutica alla stipulazione dei contratti di appalto, imputabili al personale incaricato di tali fasi, non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l'incentivo riferito al RUP, alla direzione lavori ed ai loro collaboratori è ridotto in una misura pari alle percentuali di seguito riportate.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), l'incentivo riferito al RUP, alla direzione lavori ed ai loro collaboratori è ridotto in una misura pari alle percentuali di seguito riportate.
4. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti, per cause imputabili ai soggetti aventi diritto all'incentivo, l'incentivo riferito al RUP, alla direzione lavori ed ai loro collaboratori è ridotto in una misura pari alle percentuali di seguito riportate.

## Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

<i>Incremento costi riferiti a:</i>	<i>Misura dell'incremento</i>	<i>Riduzione incentivo</i>
<b>Tempi di esecuzione</b>	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Dal 41% al 50% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 50% del tempo contrattuale	100%
<b>Costi di realizzazione</b>	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Dal 41% al 50% al dell'importo contrattuale	70%
	Oltre il 50% del l'importo contrattuale	100%

### **Art. 22 - Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario, secondo le quote delle tabelle di cui agli artt. 12 e 17 del presente Regolamento. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

### **Art. 23- Funzioni articolate e singole**

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale, di concerto con il Dirigente del Settore, attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

### **Art. 24 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura**

Nella circostanza, motivata, di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta, come attestato dal dirigente o responsabile del servizio.

### **Art. 25 - Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa attestazione delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura.
2. La liquidazione dell'incentivo viene effettuata secondo i coefficienti di ripartizione dell'incentivo artt. 12 e 17 e con le seguenti tempistiche:
  - a) per le fasi di programmazione ed affidamento: ad avvenuta verifica ed aggiudicazione definitiva della gara di appalto;
  - b) per la fase di esecuzione: con l'approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione se trattasi di lavori o verifica di conformità se trattasi di servizi e forniture;

c) per il ruolo di Responsabile del procedimento: il 40% della quota ad avvenuta aggiudicazione della gara ed il restante 60% con l'approvazione del Certificato di collaudo/Certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.

**Art. 26 - Liquidazione - limiti**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

**Art. 27 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**

1. Restano esclusi dagli incentivi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo diversa interpretazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, alla quale è stata rimessa la questione. Nell'ipotesi in cui tale Sezione si esprima favorevolmente al riconoscimento degli incentivi anche per tali lavori, sia per entrambi i tipi di manutenzioni, che per la sola manutenzione straordinaria, gli incentivi verranno liquidati secondo i criteri fissati dal presente Regolamento.

**Art. 28 - Campo di applicazione e disciplina transitoria**

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, ovvero il primo novembre 2018;

2. Per il periodo decorrente dal 25 giugno 2014 fino al 31 ottobre 2018 si rinvia a futuri pronunciamenti del legislatore in materia.